



COMUNE DI CERCOLA

Città Metropolitana di Napoli

Prot. n. 15422 del 22.08.2021

Relazione alla Delibera di Giunta per il riaccertamento dei residui

La presente relazione si ritiene opportuna e necessaria al fine di rendere edotta l'Amministrazione comunale in merito ai rilevati formulati dal collegio di revisori relativamente agli atti posti in essere dallo scrivente e finalizzati all'adozione della delibera di Giunta per il riaccertamento dei residui.

In merito al primo rilievo posto dal collegio dei revisori è necessario passare alla disamina della nozione di riaccertamento e ricognizione.

Ricognizione e riaccertamento sono concetti diversi e comportano atti diversi, a cura di seguenti distinti soggetti:

- a) la ricognizione è effettuata da ogni singolo responsabile di servizio;
- b) il riaccertamento è effettuato dalla Giunta comunale.

Tutte le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La Giunta comunale, invece, visti l'art. 228 comma 3 Tuel, l'art. 3 comma 4 D. Lgs 118/2011, le determina dei singoli responsabili di servizio e acquisti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del Tuel e il parere favorevole dell'organo di revisione, delibera l'approvazione degli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e conservati alla data del 31 dicembre, come risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario.

Sono allegati alla delibera di riaccertamento ordinario l'elenco:

- ✓ Residui attivi cancellati definitivamente
- ✓ Residui passivi cancellati definitivamente
- ✓ Residui attivi da competenza reimputati
- ✓ Residui attivi da residui reimputati in quanto oggetto di rateizzazione oltre i dodici mesi
- ✓ Residui passivi da competenza reimputati
- ✓ Residui attivi da residui conservati al 31 dicembre
- ✓ Residui attivi da competenza conservati al 31 dicembre
- ✓ Residui passivi da residui conservati al 31 dicembre
- ✓ Residui passivi da competenza conservati al 31 dicembre
- ✓ Maggiori residui attivi riaccertati

La Giunta inoltre, con la delibera di riaccertamento ordinario, provvederà ad apportare al bilancio dell'esercizio 2021-2022-2023 le variazioni funzionali all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati.

Orbene, è innegabile che la ricognizione spetta ai responsabili dei singoli settori e che in molti enti si concretizza nella mera trasmissione al responsabile del Servizio finanziario dei documenti necessari.

Il riaccertamento, invece, è un'operazione posta in essere dal Responsabile del servizio finanziario che si estrinseca nella predisposizione della delibera di riaccertamento ordinario e nel rilascio dei pareri tecnici e contabili alla stessa.

La figura preminente del responsabile del servizio finanziario, difatti, emerge anche nei casi di Reimputazione parziale di residui (art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1) essendo l'unico deputato a tale operazione.

La competenza in tal senso viene anche richiamata ***dall'art. 153, comma 4, del TUEL, che va peraltro analizzato in relazione all'ulteriore funzione di controllo degli equilibri finanziari attribuita al Responsabile dei servizi finanziari dall'art. 147 del TUEL. Spetta solo ed esclusivamente a tale figura: "garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica" (art. 147, comma 2, lett. c), del TUEL).***

La disamina legislativa è stata richiamata per far comprendere che, ove mai vi fossero state delle discrasie di interpretazioni sui residui eliminati e/o conservati con i vari responsabili di settore, è compito del responsabile del servizio finanziario in ordine ai suoi poteri di coordinamento e controllo decidere sullo stato di conservazione, reimputazione o eliminazione degli stessi, il tutto come riportato negli allegati alla delibera di riaccertamento.

Chiaramente non è il caso del nostro Ente dove in merito a ciò il responsabile evidenzia le seguenti risultanze:

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI	
14.010,49	DET 144
104.711,66	DET 146
15.319,31	DET 158 - INT 354
130.307,68	DET 328 - INT 355
67.691,55	DET 348 INT 352
3.752,25	DET 161 INT 353
335.792,94*	TOTALE
335.792,94**	TOTALE ALLEGATO B DELIBERA RIACCERTAMENTO
	I RESIDUI CANCELLATI INCLUDONO LA SOMMA DELLE SEGUENTI VOCI

*	ALLEGATO B DELIBERA: RIDETERMINAZIONE/INSUSSITENZE /ALTRE ECONOMIE
**	LE VARIAZIONI ESIGIBILITA' SONO IN ALTRO PROSPETTO

Il totale dei residui passivi eliminati è quello riportato nell'Allegato B della proposta di delibera di riaccertamento. Relativamente alla determina n. 158/2021 sussiste una differenza di € 6.501,04 (Indennità sostitutivo mensa) riportata nella colonna "Rideterminazione" dell'Allegato B, mentre per quanto concerne la determina n. 146/2001 sussiste una differenza di € 3.000,00 (Sicurezza sul lavoro dipendente e protezione civile ex D.Lgs n. 81/2008) riportata sempre nella medesima colonna dell'Allegato B). Per i motivi su esposti ed in applicazione al principio su richiamato, in ordine alla competenza del Responsabile del Servizio Finanziario, si ritiene che non sussista alcuna discrasia.

In merito al secondo rilievo posto dal Collegio per la reimputazione dei residui da incarichi legali esterni all'Ente è opportuno richiamare il principio contabile 4/2:

*gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, **sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato**, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, **in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale**. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.*

Quindi, **sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato** (firmo il contratto nell'esercizio n. xxxx ed imputato nell'esercizio n. xxxx la spesa relativa).

In fase di riaccertamento, **si provvede alla cancellazione dell'impegno e alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale** (al termine dell'esercizio n. xxxx, contatto l'incaricato, chiedo relazione in merito alla prestazione svolta fino al termine dell'esercizio n. xxxx e la stima del compimento dell'incarico all'esercizio n+1, n+2 ecc., conservo a residuo la parte dell'impegno per la prestazione eseguita e reimputo all'esercizio o agli esercizi futuri la quota ancora in essere)

Orbene, ritengo che sia del tutto possibile reimputare un incarico legale all'esercizio di scadenza dell'obbligazione, ma di certo non può essere svolto in assenza di relazione del

legale incaricato o/e in modo massivo di anno in anno per la totalità dei residui legati a incarichi legali esterni.

Constatato comunque che dai fascicoli del contenzioso in esame non sono risultate operazioni in tal senso, nè tantomeno è rinvenuta una relazione in merito al contenzioso in corso con indicazioni dello stato delle vertenze e della relativa probabilità di soccombenza, si è ritenuto, visto comunque i tempi non più congrui per un'indagine presso i rispettivi incaricati, operare in modo prudenziale nel riconfermare i residui reimputati e procedere alla reimputazione di quelli provenienti dalla gestione corrente 2020. Tale operazione comunque non altera in alcun modo gli equilibri di bilancio e il risultato di amministrazione.

Si ritiene infine che compito del collegio sia anche quello di collaborare con gli uffici preposti, al fine di trovare intese sui percorsi da intraprendere, visto le difficoltà in cui il sottoscritto è costretto ad operare a causa della scarsità di risorse di mezzi e personale in cui versa l'Ente.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Luigi Pacella

